



# Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch  
Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>  
Ccp 65-791-4

6592 S. Antonino, 8 maggio 2017

## **MESSAGGIO MUNICIPALE N. 10/2017: concernente la modifica dell'articolo 16 "Tassa annua di utilizzazione" del Regolamento comunale della fognatura**

=====

Egregio signor Presidente,  
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il presente messaggio concernente la modifica dell'articolo 16 "Tassa annua di utilizzazione" del Regolamento comunale sulla fognatura.

### **1. Premessa**

Nel 1998 venne imposto dal tribunale amministrativo la modifica dell'articolo 16 del Regolamento comunale sulla fognatura per disciplinare il calcolo della Tassa annua di utilizzazione, in precedenza determinata sul valore di stima degli immobili allacciati alla canalizzazione.

L'allora nuovo articolo prevedeva di tassare tutti gli edifici allacciati alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride basandosi sul consumo di acqua potabile dell'anno precedente con eccezione degli edifici considerati come industrie.

Questo principio è confermato integralmente nel nuovo articolo proposto.

Già dal 1998, per le industrie, veniva fatta astrazione su questo concetto di costo sul consumo di acqua potabile prevedendo una tassa calcolata sul carico inquinante e ponderato in riferimento al COD, indicando nella concezione di industria tutti quegli edifici che superavano i 15'000 m<sup>3</sup> di acqua immessa in canalizzazione.

Nel 2014 questo principio viene a modificarsi poiché, a livello cantonale, s'impone di valutare il costo dello smaltimento delle industrie sui parametri del sistema VSA e non più sul COD.

Per questo motivo si rende necessaria una modifica anche del nostro regolamento comunale sulla fognatura.

### **2. La modifica proposta**

In particolare si rimarca come si vada a slegare i vincoli del sistema di calcolo alle industrie togliendo i riferimenti precisi alla formulazione (COD, VSA, ecc.) per prevenire di dover ancora modificare il regolamento nel caso vi fosse una nuova concezione di calcolo.

Anche la definizione delle industrie viene ora vincolata e allineata alle prescrizioni superiori ponendo il vincolo a 300 AE sostituendolo all'attuale parametro basato sui m<sup>3</sup> di acqua consumata.

All'articolo attualmente in vigore viene poi aggiunto un nuovo capoverso numero 6 per disciplinare il comportamento da adottarsi, in caso di perdite negli impianti dell'acqua potabile dello stabile in questione, e che sia oggettivamente comprovata la mancata immissione in canalizzazione delle acque luride dell'acqua erogata a seguito di questa perdita.

Per quanto concerne le industrie, nella modifica proposta, si è mantenuto il controllo diretto degli importi fatturati dal Consorzio alle industrie mediante nostra rifatturazione delle quote chieste, così come previsto dalla convenzione sottoscritta fra il Consorzio Depurazione acque del Verbano e il nostro comune.

### 3. Impatto della modifica proposta

Considerato come la modifica deve ovviare a un riversamento d'oneri fra industrie a seguito del cambio di sistema (VSA anziché COD), era essenziale che per gli altri edifici l'impatto della modifica fosse neutra.

Nell'allestimento del nuovo articolo si è quindi provveduto alla simulazione del calcolo sugli anni 2014, 2015 e 2016 rielaborando i dati in riferimento all'ordinanza emessa con il vecchio sistema di calcolo.

Il risultato è conforme alle aspettative e presenta un'aliquota identica (o con uno scostamento minimo) per gli edifici non classificati come industrie per questi anni verificati.

### 4. Conclusioni

Con la modifica proposta si riesce ad adeguare il regolamento comunale della fognatura agli attuali sistemi di calcolo del costo così come ripartito dal Consorzio di depurazione al nostro comune.

Il Municipio è a disposizione qualora occorressero ulteriori informazioni e, richiamato quanto precede, invita il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. È approvata la seguente modifica dell'art. 16 del Regolamento comunale per il servizio fognatura del 9 luglio 1969:

#### ***Nuovo articolo 16 – Tassa annua di utilizzazione***

##### ***Capoverso 1***

***L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa di utilizzazione, prelevata annualmente dal Comune, conformemente alle disposizioni cantonali in merito e ritenuta una tassa minima fissata dall'Ordinanza.***

##### ***Capoverso 2***

***La tassa e le modalità di pagamento sono fissate per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio precedenti.***

##### ***Capoverso 3***

***La tassa d'utilizzo annuale si distingue fra costi IDA e costi della rete.***

***I costi IDA vengono fatturati alle industrie, mediante il loro carico inquinante, e agli altri utenti, in proporzione ai m3 d'acqua consumata.***

***Viene considerata industria chi immette nelle canalizzazioni un carico inquinante pari o superiore a 300 Abitanti Equivalenti industriali (AEi), calcolati sulla base della direttiva VSA "Finanzierung der Abwasserentsorgung; Anhang B: Zuschlagfaktoren für die Industrie und Gewerbe" del 2006.***

***I costi della rete verranno ripartiti all'utenza, indistintamente dalla classificazione, in proporzione ai m3 di acqua consumata.***

## Capoverso 4

### a) Industrie

*Lo scarico di acque di tipo industriale nelle canalizzazioni è ammesso soltanto se chi le genera dispone di un'autorizzazione cantonale (art. 7 OPAC). Il grado di inquinamento di queste acque deve essere caratterizzato in termini di Abitanti Equivalenti industriali (AEI), calcolati sulla base della direttiva VSA "Finanzierung der Abwasserentsorgung; Anhang B: Zuschlagfaktoren für die Industrie und Gewerbe" del 2006.*

*Per la determinazione precisa del numero di AEI, le industrie devono disporre di un misuratore di portata e di un campionatore che assicuri prelievi di campioni proporzionali alla portata.*

*Le caratteristiche tecniche del misuratore, la loro ubicazione e il sistema di gestione sono definiti dal Consorzio di depurazione delle acque (CDA) d'intesa con la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). L'utente, in accordo con CDA e SPAAS, può rinunciare alla posa del campionatore se il carico in AEI può essere validato sulla base di altri dati.*

*Per definire e disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, nonché il calcolo della quota di partecipazione ai costi del CDA dell'industria, il Comune, il CDA e l'industria stipulano una convenzione, previo preavviso da parte della SPAAS.*

*Per stabilire i quantitativi di acqua consumata di cui al cpv. 3 per la ripartizione dei costi della rete fanno stato i consumi rilevati dai misuratori di scarico.*

### b) Altri utenti

*Per stabilire i quantitativi di acqua consumata di cui al cpv. 3 degli allacciamenti non considerati industrie, valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori AAP o, dove installati, dei misuratori di scarico.*

*Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare a spese del comune.*

*Fanno stato i dati relativi al consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.*

## Capoverso 5

*In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta «pro rata temporis».*

## Capoverso 6

*In presenza di consumi di acqua potabile anomali a seguito di malfunzionamenti degli impianti, laddove possa venir comprovato senza dubbio che non siano stati smaltiti in canalizzazione, va considerata la media degli ultimi cinque anni facendo astrazione del consumo anomalo.*

**2. Le modifica dell'art. 16 entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica del Consiglio di Stato.**

+++++

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

Allegato: estratto regolamento in vigore

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 779 dell'8 maggio 2017

**Nomenclatura:**

COD	Sistema di calcolo del carico inquinante
VSA	Sistema di calcolo del carico inquinante
IDA	Impianto di Depurazione dell'Acqua
AE	Abitanti Equivalenti
AEi	Abitanti Equivalenti industriali
CDA	Consorzio Depurazione Acque
CDV	Consorzio Depurazione acque del Verbano
SPAAS	Sezione Protezione Acqua Aria e Suolo

**Art. 16 Tassa annua di utilizzazione**

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa di utilizzazione, prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA e all'art. 11 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.
2. La tassa e le modalità di pagamento sono fissate per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio precedenti.
3. La tassa annua di utilizzazione è calcolata nel seguente modo:
  - a) per l'industria, l'artigianato ed i complessi commerciali, con un consumo di acqua potabile e/o industriale pari o superiore a 15'000 m<sup>3</sup>. per anno, proporzionalmente al loro numero di AEpond (ponderazione tra AE idraulici e AE carico inquinante specifico dell'utente) per i costi di esercizio dell'impianto di depurazione, ritenuto un numero minimo di AEpond uguale al numero degli AEidr, e proporzionalmente al loro numero di AEidr per i costi di esercizio della rete delle canalizzazioni;
  - b) per gli altri utenti, proporzionalmente ai m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata, sia per i costi d'esercizio dell'IDA, sia per quelli della rete, ritenuto un minimo di fr. 100.— annui.

Per la determinazione degli AE il Municipio può fare riferimento ai parametri indicati nelle direttive tecniche emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.

Le formule per il calcolo sono le seguenti:

- utenti di cui alla lettera a)

$$\frac{\text{costi IDA} \times \text{AEpond dell'utente}}{\text{totale AEpond}} + \frac{\text{costi rete} \times \text{AEidr dell'utente}}{\text{totale AEidr}}$$

- utenti di cui alla lettera b)

(costi IDA [proporz. AEpond totali utenti lett. b]	+	(costi rete) [proporz. AEidr totali utenti lett. b ]	x	m <sup>3</sup> acqua consumata
totale m <sup>3</sup> acqua consumata dagli utenti di cui lett. b				

4. Per stabilire i quantitativi di acqua consumata di cui al cpv. 3 valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori AAP o, dove installati, dei misuratori di scarico.

Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare a spese del comune.

Fanno stato i dati relativi al consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

5. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta «pro rata temporis».

**Art. 17 Tasse minime**

Le tasse di cui agli articoli 15 e 16 sono fissate con un minimo di:

- a) Fr. 400.— per tasse di immissione;
- b) stima minima computabile Fr. 40'000.—

Eventuali deroghe potranno essere decise dal Municipio in casi eccezionali.

**Art. 18 Canali esistenti**

Quando un canale pubblico di scolo già esistente venisse giudicato atto allo scopo e come tale utilizzato, i proprietari degli stabili serviti dal canale saranno sottoposti all'obbligo delle tasse previste dagli articoli precedenti.

**Art. 19 Tasse parziali di utilizzazione**

In caso di allacciamento durante il corso dell'anno il calcolo della tassa annua di utilizzazione di cui all'art. No. 16 avverrà in dodicesimi.

**Art. 20 Pagamenti**

Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o, nel caso di comunione o di comproprietà, in via solidale dai comunisti e dai comproprietari.

In caso di trapasso, il nuovo proprietario sarà solidalmente tenuto con il precedente, per il pagamento delle tasse arretrate, il cui importo cresciuto in giudicato sarà parificato alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della L.E.F.

**Art. 21 Contestazioni**

La fissazione delle tasse verrà notificata agli interessati. Eventuali ricorsi dovranno essere introdotti al Municipio nel termine perentorio di 15 giorni.

In mancanza di ricorso la fissazione delle tasse crescerà in giudicato.

I ricorsi in parola sono decisi dal Municipio in prima istanza ed in seconda istanza dal Consiglio comunale.